

Qualità dell'integrazione/inclusione

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER
UNA VISIONE DI INSIEME

D.S. Martino Gaffuri

C.T.I. TREMEZZINA 20.01.2015

C.T.I. CANTU' 03.02.2015

La dimensione dell'integrazione scolastica in Italia

222.917 alunni disabili (2,7% del totale degli alunni)

Il 92% frequenta SCUOLE STATALI

101.265 docenti di sostegno (13,2% del totale dei docenti)

61,2 % a TEMPO INDETERMINATO

38,8 % a TEMPO DETERMINATO

Partiamo da una definizione

- MENOMAZIONE/DEFICIT = Qualsiasi perdita o anomalia di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche
- DISABILITA' = Qualsiasi restrizione o perdita (conseguente ad una menomazione) della capacità di svolgere un'attività nel modo o nei limiti ritenuti normali per un essere umano
- HANDICAP = L'handicap è una situazione di svantaggio sociale conseguente a menomazione o disabilità che limita o impedisce l'adempimento di un ruolo normale per un individuo in funzione di età, sesso, fattori culturali e sociali

Accettare il deficit e ridurre l'handicap (Andrea Canevaro)

Premessa

- L'integrazione scolastica è un **processo irreversibile** : *viene da lontano e intende andare lontano*
- Dietro alla “coraggiosa” scelta c'è una **concezione alta** tanto dell'istruzione quanto della persona umana, che trova nell'educazione il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione.
- **“l'ignoranza, la negligenza, la superstizione e la paura sono fattori sociali che attraverso tutta la storia della disabilità hanno isolato le persone con disabilità e ritardato la loro evoluzione”.**

Linea Evolutiva

- I tappa: da esclusione a **inserimento**
- II tappa: da inserimento a **integrazione**
- III tappa : da integrazione a **inclusione**

Prima della COSTITUZIONE

- LEGGE CASATI DEL 1859 del Regno di Sardegna: nasce la Scuola contro l'analfabetismo (74/95 %). Gli alunni con disabilità sono ESCLUSI dalla frequenza scolastica
- Solo nel 1928 con l'emanazione di importanti Regolamenti sul funzionamento delle scuole si parla chiaramente della frequenza degli alunni disabili. E' l'inizio delle SCUOLE SPECIALI per i gravi e delle CLASSI DIFFERENZIALI per i meno gravi.
- Si iniziano a studiare a livello universitario le «anomalie della crescita infantile» (Già nel 1898 al I° Congresso di Pedagogia a Torino, la Dott.ssa Maria Montessori aveva segnalato la necessità di studi pedagogici oltre che clinici per le varie disabilità infantili).

La Costituzione

- **Art. 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione (e)di condizioni personali e sociali».**
- **«E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione».**
- **Art. 34 « La scuola è aperta a tutti ».**
- **Art. 38 «Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».**

Gli interventi **DIFFERENZIATI** e quelli **SPECIALI**

La C.M. N° 11771 **dell'11 marzo 1953** fa per la prima volta una chiara distinzione tra **CLASSI SPECIALI** e **CLASSI CON DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA** (Solo Scuola Elementare).

Le **CLASSI DIFFERENZIATE** funzionano presso le **SCUOLE NORMALI** e accolgono gli alunni nervosi, tardivi, instabili

Le **CLASSI SPECIALI** funzionano in **SCUOLE A SE' STANTI** e accolgono gli alunni anormali con minorazioni fisiche o psichiche

Legge 118 del 1971

- **La legge 118/71, art. 28, disponeva che l'istruzione dell'obbligo può avvenire nelle classi normali della scuola pubblica. Con tale legge si supera il modello delle scuole speciali, che tuttavia non aboliva, prescrivendo l'*inserimento* degli alunni con disabilità nelle classi comuni, comunque su iniziativa della famiglia .**
- Per favorire l'inserimento si assicurava il trasporto, l'accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, l'assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi.

Relazione Commissione Falcucci

1975

Nel 1975 esce la relazione della cd Commissione Falcucci. In questa relazione, ancora attuale, sono contenuti i fondamenti della SCUOLA INCLUSIVA, che sono:

- L'accoglienza
- La collegialità
- La gestione integrata dei servizi
- Il protagonismo dell'allievo
- Il coinvolgimento della famiglia
- La formazione degli insegnanti

Dalla sperimentazione alla Legge 517 del 4 agosto 1977

- La Legge 517/77, stabilisce con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti e finalità per *l'integrazione scolastica* degli alunni con disabilità, in un quadro di riforma della scuola: la programmazione, la flessibilità, le attività integrative, la funzione formativa della valutazione, l'abolizione degli esami di riparazione
- Da una scuola uguale per tutti ad un a scuola diversa per ciascuno, nella quale l' alunno con handicap sia accettato in via normale.

cont. Legge 517/77

- *L'integrazione scolastica* degli alunni con disabilità, si attua con la presa in carico del progetto di integrazione da parte della comunità scolastica (team docente o Consiglio di Classe), con la prestazione di insegnanti specializzati, l'adeguamento della programmazione, l'apporto dei servizi specialistici socio- sanitari

Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87

- **La Corte Costituzionale, a partire dalla Sentenza n. 215/87, ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale sentenza, oggetto della C M n. 262/88, può considerarsi la “magna Charta” dell’integrazione scolastica ed ha orientato tutta la successiva normativa primaria e secondaria.**

Legge Quadro 104 del 1992

- La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 **“Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”** raccoglie ed integra tali interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale

cont. LEGGE 104/92

Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione

- 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli **asili nido**.
- 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di **scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie**.
- 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata **nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione**.
- 4. **L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.**

Cont. Legge 104/92

Art.13. Integrazione scolastica

3. E' previsto l'obbligo per gli **enti locali** di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite a **carico dello stato** l'attività di sostegno con l'assegnazione di docenti specializzati.
5. Nella **scuola secondaria di secondo grado** sono garantite attività didattiche di sostegno realizzate con **docenti di sostegno** specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la **contitolarità** delle sezioni e delle classi in cui operano, **partecipano alla programmazione educativa e didattica** e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti .

Gli strumenti :PDF e PEI

Art. 12

Gli strumenti concreti con cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione sono :

- *il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)*
- *il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)*

In correlazione al PEI, i responsabili delle singole istituzioni, (ASL, Enti Locali) formulano, ciascuna per proprio conto, i rispettivi progetti :

- **il progetto riabilitativo**, a cura dell'ASL ;
- **il progetto di socializzazione**, a cura degli Enti Locali ;

LEGGE 104/92

Art.16 Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, **sulla base del piano educativo individualizzato**, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella **scuola dell'obbligo** sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, **prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali**.
3. Nell'ambito della **scuola secondaria di secondo grado**, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti** e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di **esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari**.

Il D.P.R. 24 febbraio 1994

chiarisce i contenuti delle varie certificazioni:

-DF – Diagnosi Funzionale

-PDF- Profilo Dinamico Funzionale

-PEI- Piano Educativo Individualizzato

e indica gli ambiti su cui si deve fondare tutta la
progettualità:

affettivo-relazionale, neuropsicologico, sensoriale,
linguistico-comunicazionale, motorio-prassico e
cognitivo.

2000: Autonomia delle Scuole, POF-Accordi di Programma

Le scelte delle singole Scuole e la loro offerta formativa si qualifica anche per il tipo ed il livello di capacità inclusiva nei confronti di tutti gli alunni ed in particolare di quelli diversamente abili.

Oltre all'INTESA INTERISTITUZIONALE siglata il 20 marzo 2008 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, molti sono stati gli Accordi di Programma definiti a livello territoriale. (Anche in Provincia di Como)

Il 2009

- Il Regolamento per la valutazione degli alunni
- La Ratifica della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
- Linee Guida del Ministero della Pubblica Istruzione

Regolamento DPR n°122 del 2009

Valutazione alunni disabili

Articolo 9

Valutazione degli alunni con disabilità'

1. La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al **comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato** ed è espressa con voto in decimi.

[Percorso Did. Curricolare o Differenziato ?]

Regolamento DPR n°122 del 2009

Art. 9 Valutazione alunni disabili

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale, ... **corrispondenti agli insegnamenti impartiti**, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le **prove differenziate** hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Regolamento DPR n°122 del 2009

Art. 9 Valutazione alunni disabili

4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un **attestato di credito formativo**. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la **frequenza delle classi successive**.
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove **d'esame di stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione** secondo le modalità previste dall'articolo 318 del T.U. n. 297/94

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità

- Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ratifica la *Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità*.

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità

- L'art 24, riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità all’interno di **“un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli** ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, **finalizzati**: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano ; (b) allo sviluppo della propria personalità, dei talenti , della creatività e delle abilità fisiche e mentali; (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.

ICF(Classificazione Internazionale del Funzionamento)

Dalla prospettiva sanitaria alla prospettiva
bio-psico-sociale

- Nel 2001, l'Assemblea dell'OMS ha approvato la nuova **Classificazione Internazionale del Funzionamento (Diagnosi Funzionale), della **Disabilità e della Salute****
- (*International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF*),

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELL'O.M.S. : ICD10

- Modello medico e documento clinico: utile a stabilire una corretta diagnosi della malattia e una valutazione funzionale e obiettiva della disabilità (Una lettera e due cifre)
- Tripartizione: menomazione, disabilità, handicap
- Rischio: in primo piano il difetto, la mancanza, la parte per il tutto

L'INCLUSIONE

- Riconoscere la diversità presente in ciascuno dei soggetti
- Valorizzare la diversità
- Costruzione di legami che riconoscono la specificità e la differenza di identità

SIGNIFICATI

- **INTEGRAZIONE**

- Guarda al singolo al.
- Interviene prima sul sogg.
poi sul contesto

Incrementa una risposta
speciale

- **INCLUSIONE**

- Guarda tutti gli alunni
- Interviene prima sul contesto, poi
sul soggetto

Trasforma la risposta speciale in
normalità

INCLUSIONE

- Processo che risponde alla variabilità degli stili di apprendimento
- Promuove le risorse e le potenzialità di ciascuno
- Implica cambiamenti nel contesto: nei contenuti, nelle strutture, nelle metodologie

Attenzione alle diversità che incontrano
DIFFICOLTA'

Nota 04.08.09 :Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

III PARTE: LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA

1. Il ruolo del dirigente scolastico

1.1 Leadership educativa e cultura dell'integrazione

1.2 Programmazione

1.3 Flessibilità

1.4 Il progetto di vita

1.5 La costituzione di reti di scuole

2. La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti

2.1 Il clima della classe

2.2 Le strategie didattiche e gli strumenti

2.3 L'apprendimento-insegnamento

2.4 La valutazione

2.5 Il docente assegnato alle attività di sostegno

3. Il personale ATA e l'assistenza di base

4. La collaborazione con le famiglie

Accordo di Programma della Provincia di Como del 2007

Accordo tra UST, Provincia, Comuni, ASL,
Azienda Ospedaliera S.Anna del 26-02-07

N° 4 Allegati:

- 1) Componente SCUOLA
- 2) Componente ASL, EE.LL., Az.Osp.,Enti convenzionati
- 3) Modulistica
- 4) Eliminazione barriere architettoniche

L'insegnante specialista per il sostegno

Nella Legge 517/1977 non si usa la definizione “insegnante di sostegno” bensì quello di “insegnante specializzato” per le attività di sostegno e si chiarisce che la responsabilità dell'alunno con disabilità è dell'intero Team docente o Consiglio di Classe. E' alla classe che viene assegnato “l'insegnante specializzato” per le attività di sostegno.

L'insegnante specialista per il sostegno

Sappiamo invece spesso come questi principi non vengono applicati.

- Invece il docente di sostegno può svolgere un ruolo fondamentale come **COORDINATORE DEGLI INTERVENTI SPECIALI** in carico a tutti i docenti della classe/sezione.
- Può sostenere la cura delle dinamiche relazionali all'interno della classe, a cominciare dai compagni di classe.
- No a pretese di onnipotenza, ma senza timori reverenziali.
- Necessità di una particolare formazione iniziale sull'integrazione/inclusione, a livello universitario, per tutti i docenti ed approfondita per quelli di sostegno.
- Responsabilità etica e deontologico-professionale
- La Programmazione didattica individualizzata

L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

(...dagli Accordi di Programma del 2007)

- Partecipa con gli insegnanti alle attività di programmazione, verifica, valutazione.
- Collabora all'elaborazione del PDF , del PEI e del Piano educativo didattico personalizzato.
- Partecipa agli incontri di sintesi con gli specialisti ed i genitori.
- Conosce ed utilizza metodologie educative e didattiche per favorire l'integrazione.
- Partecipa ai gruppi di studio e di lavoro sull'integrazione scolastica.

ASSISTENTE EDUCATORE

(...dagli Accordi di Programma del 2007)

- Ricerca di risorse e di contatti con Agenzie Educative del territorio per l'utilizzo del tempo libero o per l'orientamento scolastico.
- Accompagnamento del disabile a gite, uscite didattiche, feste, intervallo, mensa ecc.
- Sostegno all'acquisizione di comportamenti adeguati al contesto.
- Attività specifiche per la cura della persona (autonomia personale, igiene personale).

COMPITI dell'ASSISTENTE EDUCATORE

(...dagli Accordi di Programma del 2007)

- Definizione degli obiettivi educativi relativi all'Autonomia personale e sociale.
- Collaborazione con insegnanti di sostegno e curricolari.
- Adeguamento del materiale didattico alle capacità del disabile.
- Partecipazione agli incontri di sintesi ed alla stesura del P.E.I.

I tre documenti normativi da conoscere a fondo

- Legge N° 104 del 5 febbraio 1992

<http://www.handylex.org/stato/1050292.shtml>

- Linee guida del Ministero del 2009

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot4274_09

- Accordo di Programma della Provincia di Como per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap del 2007

http://www.provincia.como.it/temi/attivita-sociali/servizi-sociali/disabili-sensoriali/integrazione-scolastica/allegati/ACCORDI_DI_PROGRAMMA.PDF

GRAZIE PER LA
VOSTRA CORTESE
ATTENZIONE